

Venezia Rovigo, 14 ottobre 2021

# impresa.italia.it

il cassetto digitale dell'imprenditore, è il punto d'accesso in mobilità a informazioni e documenti ufficiali, aggiornati in tempo reale, della propria impresa:

Visure (ordinaria, dei soci, degli amministratori ecc.), bilanci d'esercizio e atti (statuto, atto costitutivo) dal Registro delle Imprese



Fascicolo informatico

dei documenti
(autocertificazioni,
dichiarazioni, permessi,
certificati,
documentazione
tecnica ecc.) presentati
ai Suap, gli Sportelli
Unici delle Attività
Produttive

Monitoraggio dello stato delle pratiche in corso al Registro delle Imprese e al Suap Informazioni sintetiche sulla diffusione territoriale delle attività di impresa appartenenti alla propria divisione ATECO (codice Istat attività svolta)

Verifica dello **stato del pagamento** del Diritto Annuale alla propria Camera di Commercio e simulazione del calcolo dell'importo dovuto per l'annualità in corso

Ricerca opportunità di **collaborazione** con la nuova generazione di imprese:

le StartUp e le PMI Innovative



## Come si accede

Il legale rappresentante e la persona titolare di cariche o di partecipazioni nell'impresa possono accedere, a scelta, tramite:



**Entra con SPID** 


autenticazione SPID di livello 2



**Entra con CNS** 

dispositivo CNS o equivalente







3

### ımpresa'ıtalıa'ıt

II 🔨

## Seleziona impresa



#### di cui sono Rappresentante Legale

La mia impresa Srl

Ricorda al prossimo accesso (puoi cambiarlo anche dalle impostazioni)

Prosegui

Note Legali e Privacy Policy



realizzato da InfoCamere ScpA



#### CHI PUO' USUFRUIRE DEL SERVIZIO

Il servizio è accessibile ai legali rappresentanti o ai titolari di cariche o qualifica di socio di ognuna delle imprese iscritte al Registro delle imprese delle Camere di Commercio. A seconda del proprio profilo nell'ambito dell'impresa gli utenti hanno accesso differenziato ai contenuti del servizio (informazioni dettagliate sono disponibili in fase di adesione consultando le Condizioni Generali di utilizzo).

#### Il <u>legale rappresentante</u> può visualizzare la seguente tipologia di documenti:

- La mia impresa: visura (anche in lingua inglese), atti e bilanci della propria impresa
- Fascicolo d'impresa: composizione del proprio fascicolo e documenti contenuti
- Registro delle imprese: stato della pratica e documenti di ricevuta delle pratiche presentate dall'impresa al Registro delle imprese
- Attività produttive: stato delle ultime pratiche presentate dall'impresa ai SUAP gestiti dalle Camere di Commercio e relativa documentazione (domanda, riepilogo, procura, ricevuta)
- Le mie fatture: stato e documentazione delle fatture emesse dall'impresa nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati, o ricevute con lo strumento messo a disposizione delle Camere di Commercio
- Diritto Annuale: riepilogo pagamenti effettuati per singola annualità e simulatore di calcolo dell'importo corrente
- Innovazione: informazioni su startup e PMI innovative

#### Il **socio o amministratore** può visualizzare la seguente tipologia di documenti:

- · La mia impresa: informazioni anagrafiche di sintesi della propria impresa
- Fascicolo d'impresa: composizione
- Registro delle imprese: stato delle pratiche presentate dall'impresa al Registro delle imprese
- Attività produttive: stato delle ultime pratiche presentate dall'impresa ai SUAP gestiti dalle Camere di Commercio
- Innovazione: informazioni su startup e PMI innovative



#### IL FASCICOLO D'IMPRESA



Il "Fascicolo d'impresa" è un servizio delle Camere di Commercio che consente a tutte le Pubbliche Amministrazioni di accedere direttamente a documenti, atti ed autorizzazioni relativi alle imprese, senza doverne richiedere copia alle imprese stesse.

E' stato previsto all'articolo 4, commi 8 e 9, del D.P.R.160/2010, ed è frutto **dell'intersambio** informativo tra Registro Imprese e SUAP.

Il "Fascicolo d'impresa" e' quindi costituito dagli atti e dai documenti presentati allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) e trasmessi alla Camera di Commercio; oltre a questi documenti raccoglie attestati emessi in Italia da alcuni Enti di Certificazione, in particolare:

- Accredia (Ente italiano di accreditamento)
- ANAC (Autorita' nazionale anti corruzione, per gli attestati SOA)
- Ecocerved (che gestisce, per il Ministero dell'ambiente, l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali).

I titolari di un'attività economica possono accedere, tramite CNS o SPID, al proprio fascicolo d'impresa erogato dal portale "Cassetto digitale dell'Imprenditore"



#### **DOMICILIO DIGITALE**

DL 16/07/2020 - N. 76

# Art. 37 - Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti

1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice, all'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni

DL 29/11/2008 - N. 185

#### Art. 16 - Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il propri**domicilio digitale** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento.

L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda [per tre mesi,] in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.

Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 c.c., in misura raddoppiata.

L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di prevvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni.


7
Cecorsi VENTEN GIOVIGIO del registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis.

Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 c.c..



DL Semplificazione – Servizio sanzioni e domicilio digitale d'ufficio (art. 37)

### Ampliamento del ruolo del Cassetto: ottenuta approvazione da AGID!





Registro Imprese Servizi e Prodotti Innovativi CCIAA VENEZIA ROVIGO

Fabio Vianello

